

STATUTO

della Associazione

"CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE DELLA
CULTURA GIULIANA, ISTRIANA, FIUMANA E DALMATA"

TITOLO I

Denominazione, sede, scopo

Articolo 1 - E' costituita l'Associazione denominata "CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE DELLA CULTURA GIULIANA, ISTRIANA E DALMATA".

Articolo 2 - L'Associazione ha sede a Trieste.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 - L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e si propone la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico della cultura istro-veneta.

Articolo 4- L'Associazione darà attuazione ai suoi fini istituzionali, mediante la realizzazione di varie attività mirate alla diffusione della conoscenza della storia e dell'influenza nel bacino dell'Adriatico dell'antica Roma, prima, e di Venezia, poi, oltre alla costituzione di un centro di aggregazione che funga da sede permanente e l'utilizzo delle metodiche e delle tecniche della comunicazione informatica.

TITOLO II

Patrimonio ed esercizi sociali.

Articolo 5 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di associazione;
- b) da contributi annualmente versati dagli enti fondatori;
- c) dai contributi di enti pubblici e privati;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 6 - L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

TITOLO III

I soci

Articolo 7 - I soci dell'Istituto sono:

- Soci fondatori;
- Soci ordinari.

Sono soci fondatori le Istituzioni che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione e cioè: Provincia di Trieste, Libero Comune di Pola

in Esilio, Libero Comune di Fiume in Esilio, Libero Comune di Zara in Esilio, Lega Nazionale, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Sono soci ordinari le istituzioni, associazioni e persone fisiche interessate all'attività e agli scopi dell'Associazione che ne facciano richiesta al "Comitato dei Soci Fondatori", che delibera sulla loro ammissione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 8 - I soci ordinari sono obbligati a versare la quota di associazione, che viene stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I soci che non hanno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, sono considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Articolo 9 - I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione.

Articolo 10 - La qualità di socio si perde per decesso od estinzione, per dimissioni, per radiazione deliberata dal Comitato dei Soci Fondatori, nei casi di morosità del versamento delle quote associative non sanata nei termini stabiliti dallo stesso Comitato o nel caso di azioni contrarie alle finalità dell'Associazione o per indegnità.

TITOLO IV

Gli organi

Articolo 11 - Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;

- d)il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e)il Comitato dei Soci Fondatori.

TITOLO V

L'Assemblea

Articolo 12 - L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e da quelli ordinari.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire le finalità sociali, ed in particolare:

- a) approva la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) determina il numero dei Consiglieri di Amministrazione da eleggere;
- c) elegge il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) delinea le direttive dell'attività dell'Associazione e la programmazione generale del quadriennio successivo.

Articolo 13 – L'Assemblea si riunisce:

- a)in sessione ordinaria, una volta all'anno, per la trattazione degli argomenti indicati nell'articolo precedente;
- b)in sessione straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente a mezzo di comunicazione scritta spedita a ciascun socio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione sono indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e gli estremi della seconda convocazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 14 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci fondatori e quelli ordinari in regola nel pagamento della quota annua dell'Associazione.

I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta. Ogni partecipante avente diritto di voto può essere portatore di una sola delega.

Articolo 15- Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione constatare la regolarità delle deleghe e del diritto di intervento e voto, accertare la regolarità dell'Assemblea e presiederla. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Articolo 16 – Le votazioni dell'Assemblea avvengono a scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice tranne quelle relative alle modifiche statutarie ed allo scioglimento dell'Istituto per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Delle adunanze dell'Assemblea viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO VI

Consiglio di Amministrazione

Articolo 17- L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri che venissero nominati in sostituzione di altri comunque cessati dall'Ufficio dureranno in carica quanto sarebbero rimasti i loro predecessori.

I Consiglieri possono farsi rappresentare mediante delega scritta.

Del Consiglio di Amministrazione fanno parte il Presidente ed il Vicepresidente.

Articolo 18 - Il Consiglio di Amministrazione ha competenza per ogni materia d'ordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Redige il bilancio consuntivo e preventivo.

Provvede alla nomina del Comitato tecnico-scientifico, alla nomina del Presidente del Comitato stesso, nonché alla nomina del Direttore dell'Associazione.

Per gli atti di straordinaria amministrazione può sostituirsi all'Assemblea, in caso di urgenza, salva ratifica da parte dell'Assemblea stessa nella sua prima adunanza.

Articolo 19 - Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente mediante invito spedito ad ogni Consigliere almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza, in cui può essere convocato con telegramma o per telefono almeno due giorni prima.

Il Consiglio deve essere convocato anche quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni occorre, in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica ed in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

TITOLO VII

Il Presidente

Articolo 20 - Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea dei Soci; durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti per più di una volta.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e sottoscrive le deliberazioni e gli atti che obbligano l'Associazione, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; nei casi di urgenza può assumere iniziative inerenti agli scopi sociali, salva ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

Il Presidente nomina il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione.

Articolo 21 - Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea, con le stesse modalità previste per il Presidente; a lui sono delegate le funzioni dal Presidente, in caso di sua assenza e/o impedimento.

Il Vice Presidente dura in carica un quadriennio e non può essere rieletto per più di una volta.

Il Segretario viene nominato dal Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione; il Tesoriere viene nominato dal Presidente ed ha la responsabilità della gestione contabile dell'Associazione.

TITOLO VIII

Il Collegio dei Revisori dei Conti e il "Comitato dei Soci Fondatori"

Articolo 22 - La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, di comprovata esperienza, costituito da tre membri eletti ogni quattro anni dall'Assemblea dei Soci.

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione annuale; possono controllare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale, e procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 23 - Il "Comitato dei Soci Fondatori" è composto dai rappresentanti dei soggetti che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione, come specificato all'articolo 7 dello Statuto.

Il Comitato delibera inappellabilmente, su ricorso scritto dell'interessato, in merito alla radiazione da socio deliberata dal Consiglio di Amministrazione – ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto - esprime il proprio parere, su ricorso di almeno un decimo dei soci, riguardo ad eventuali violazioni dello Statuto da parte degli organi direttivi.

Delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci.

Il Comitato è convocato e presieduto dal membro più anziano di età; il membro più giovane di età funge da segretario e redige i verbali delle sedute.

Alle riunioni del Comitato partecipa , con diritto di voto, il Presidente dell'Associazione.

TITOLO IX

Disposizioni finali

Articolo 24 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto con la nomina di due o più liquidatori.

Eseguita la liquidazione, il residuo sarà messo a disposizione della Provincia di Trieste.

Articolo 25 - Per l'attuazione del presente statuto potrà essere emanato apposito regolamento esecutivo.

Articolo 26 - Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.